

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25597 Anno 2013

Presidente: GIORDANO UMBERTO

Relatore: TARDIO ANGELA

Data Udiienza: 23/10/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINAUDO GIUSEPPE, nato il 06/06/1981

**avverso la sentenza n. 596/2009 TRIBUNALE di TRAPANI, del
18/06/2010;**

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 23/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Angela Tardio;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 giugno 2010 il Tribunale di Trapani ha dichiarato Minaudo Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per avere detenuto dieci cartucce a palla cal. 10 da caccia, senza averne fatto denuncia all'autorità di P.S., e l'ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di cento euro di ammenda.

Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:

- era risultato provato che l'imputato aveva acquistato le cartucce oggetto di contestazione presso l'armeria Adragna di Trapani il 5 gennaio 2008, come da comunicazione trasmessa dalla detta armeria alla Questura;

- l'imputato non aveva tuttavia denunciato la detenzione delle stesse presso alcun ufficio di P.S., come da lui stesso ammesso;

- il teste della difesa, Rizzo Gaspare, aveva riferito che le cartucce erano state utilizzate dall'imputato, suo nipote, il giorno successivo all'acquisto per abbattere un cinghiale in occasione di una congiunta battuta di caccia;

- l'utilizzo delle cartucce entro un periodo di tempo limitato non escludeva la detenzione, iniziata dal momento del loro acquisto presso l'armeria, e il conseguente obbligo di denuncia.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 697 cod. pen., anche in relazione all'art. 38 R.D. n. 773 del 1931, all'art. 26 legge n. 110 del 1975 e all'art. 13 legge n. 157 del 1992.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha, in particolare, omesso la necessaria interpretazione sistematica dell'art. 697 cod. pen., coordinando detta norma con le disposizioni extracodicistiche in materia di detenzione di armi, esplosivi e munizioni, e con la legislazione venatoria, poiché l'art. 697 cod. pen., nel prevedere come reato la detenzione di armi o munizioni senza denuncia, quando la denuncia è richiesta, si pone come norma generale che collega l'obbligo di denuncia all'interesse dell'autorità a conoscere chi detenga armi e munizioni in vista degli opportuni controlli, come è desumibile anche dalla previsione dell'art. 38 T.U.L.P.S.; rispetto a tali norme generali è speciale la previsione dell'art. 26 legge n. 110 del 1975, alla cui stregua è soggetto all'obbligo di denuncia chi "in possesso di armi regolarmente denunciate" detiene munizioni per armi comuni da sparo "eccedenti la dotazione di mille cartucce a pallini per fucili da caccia"; in

presenza di tale deroga, fatta espressamente salva dall'art. 697 cod. pen., non poteva pertanto essere contestata a esso ricorrente l'omessa denuncia delle cartucce acquistate; inoltre, riferendosi la legge al possesso di armi regolarmente denunciate, deve farsi riferimento alla disciplina dell'attività venatoria e ai mezzi ammessi per l'esercizio della stessa, tra i quali il fucile ad anima rigata che spara cartucce a palla, il cui possesso legittima la detenzione, senza denuncia, di mille cartucce a prescindere dal diametro del piombo, e quindi la detenzione anche delle munizioni a palla, che sono, a tutti gli effetti, munizioni consentite, come è desumibile dalla *ratio legis* delle richiamate previsioni normative e affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., insufficienza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha omesso di qualificare come dolosa o colposa la sua condotta, non rilevando a tal fine l'affermazione che egli ha ammesso l'acquisto delle cartucce e l'omessa denuncia, né la sua coscienza dell'antigiuridicità della omissione incorsa, in mancanza di espressa valutazione del suo atteggiamento psicologico in termini di dolo generico.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 697 cod. pen. in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 111, comma 7, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 27 Cost., deducendo che, potendo il reato ascritto essere consumato solo con dolo generico, egli, in mancanza di individuazione e qualificazione del suo atteggiamento psicologico, è stato condannato presumendosi la sua colpevolezza.

2.4. Con il quarto motivo sono dedotte, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'art. 49, comma 2, cod. pen. e all'art. 38 T.U.L.P.S., e l'omessa applicazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen.

Secondo il ricorrente, alla luce della modifica normativa dell'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S. con d.lgs. n. 204 del 2010, applicabile in suo favore ai sensi dell'art. 4, comma 2, cod. pen., la denuncia deve essere sporta non più immediatamente ma entro settantadue ore.

In applicazione di tale principio la sua condotta doveva essere qualificata come reato impossibile per essere state le cartucce "utilizzate il giorno dopo" e per non essere l'azione, venuta meno la detenzione entro le settantadue ore previste, idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del quarto motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

2. All'imputato è contestato di avere omesso di denunciare all'autorità di P.S. la detenzione di dieci cartucce a palla calibro 10 per fucile da caccia, il cui acquisto il medesimo ha effettuato il 5 gennaio 2008 presso l'armeria Adragna di Trapani, che l'ha comunicato alla Questura, e il cui utilizzo è avvenuto il giorno successivo all'acquisto in occasione di una battuta di caccia fatta dallo stesso con lo zio Rizzo Gaspare, che lo ha dichiarato nel corso della sua deposizione testimoniale all'udienza dibattimentale del 13 novembre 2009.

La circostanza dell'avvenuto utilizzo delle cartucce, non denunciate, "entro un lasso di tempo abbastanza limitato" è stata valutata dal Tribunale, che l'ha ritenuta non rilevante al fine della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato, essendo oggetto della denuncia la detenzione delle munizioni iniziata nel momento del loro acquisto.

1.2. Con tale argomentazione il Tribunale è incorso nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di tenere conto della intervenuta modifica normativa dell'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S., approvato con r.d. n. 773 del 1931, da parte dell'art. 3 d.lgs. n. 204 del 2010, che ha attuato la direttiva 2008/51/CE, che aveva modificato la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

In forza di tale modifica, all'obbligo, previsto in precedenza, di "immediata denuncia", tra l'altro, delle munizioni è sostituito l'obbligo di "denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità".

L'innovazione normativa, prevedendo una diversa regolazione del termine di presentazione della prescritta denuncia e integrando in tal modo il precetto penale, che punisce la detenzione delle munizioni senza la relativa denuncia, in termini "più favorevoli al reo", comporta, partecipando della natura della fattispecie penale che integra, l'applicazione della regola stabilita dall'art. 2, comma 4, cod. pen., alla cui stregua, nel caso di successione delle leggi penali nel tempo, deve sempre trovare applicazione quella più favorevole, individuata in concreto attraverso il confronto dei risultati derivanti dall'applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie concreta (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197; Sez. 3, n. 15841 del 11/01/2011, dep. 18/04/2011, Guttà e altro, Rv. 250119).

2. Pertanto, dovendo trovare applicazione l'indicata norma integratrice del precetto penale anche riguardo ai fatti antecedenti alla data di entrata in vigore

della nuova regolamentazione (1 luglio 2011), deve escludersi la sussistenza nel caso in esame, risalente al 5 gennaio 2008, della contestata contravvenzione per la non configurabilità dell'elemento oggettivo dalla omessa denuncia della detenzione in rapporto a munizioni non più detenute al momento dell'insorgere del relativo obbligo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente